

Camera dei Deputati, VII Commissione permanente

Cultura, Scienza e Istruzione

Contributo FAI

in merito all'esame della proposta di Legge n. 1521

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena »

PREMESSA

Il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS è una Fondazione privata senza scopo di lucro, iscritta il 28.02.2022 al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.lgs. del 3.07.2017 n. 117, rep. n. 2092, che ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano.

La missione della Fondazione è la seguente:

- curare in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future;
- educare all'amore, alla conoscenza e al godimento dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione;
- vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione e nell'interesse generale secondo il principio della sussidiarietà (art.118).

Nella propria storia, il FAI ha restaurato e valorizzato 73 Beni storico-artistici o paesaggistici in tutta Italia. La presenza del FAI nella promozione, nella cura e nella gestione dell'immenso patrimonio italiano è altresì testimoniata da:

- attività di sensibilizzazione ed educazione a livello nazionale, come le “Giornate FAI di Primavera” e le “Giornate FAI d'Autunno” (dalla prima edizione oltre 15.000 beni aperti e 12,5 milioni di visitatori) e i “Luoghi del Cuore”, il principale progetto italiano di sensibilizzazione sulla preservazione del nostro patrimonio, con oltre 10 milioni di segnalazioni ricevute negli anni, a favore di più di 40.000 luoghi in oltre 6.500 Comuni, che hanno portato ad oggi a oltre 140 interventi mirati di restauro e valorizzazione;
- attività di sensibilizzazione ed educazione a livello territoriale, grazie alle 132 Delegazioni, composte esclusivamente da volontari.

Tutte queste attività sono svolte in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione: l'art. 9, che promuove lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del Paese nonché dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e l'art. 118, che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà; le attività del FAI si inseriscono altresì nel quadro delle attività di valorizzazione disciplinate dal Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004): l'art. 6, che favorisce e sostiene la partecipazione dei privati, singoli o associati, anche in forma di volontariato, alla valorizzazione del patrimonio culturale, e l'art. 111 che qualifica tale attività come “...attività socialmente utile” e ne riconosce “la finalità di solidarietà sociale”.

I BENI DEL FAI IN CONCESSIONE DA ENTI PUBBLICI

Ad oggi, in coerenza con la propria missione, il FAI detiene 73 beni culturali e paesaggistici in tutta Italia, di cui 57 regolarmente aperti al pubblico e 16 in restauro.

Di questi, 5 sono concessi al FAI da pubbliche amministrazioni. Si tratta dei seguenti Beni:

- il Giardino della Kolymbethra, all'interno della Valle dei Templi di Agrigento, in concessione dal Parco Archeologico della Valle dei Templi;
- l'Abbazia di Cerrate a Lecce, in concessione dalla Provincia di Lecce;
- Villa Gregoriana a Tivoli (RM), in concessione dall'Agenzia del Demanio;
- I Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS), in concessione in concessione dal Parco Nazionale della Sila;
- la Palazzina Appiani a Milano, in concessione dal Comune di Milano.

Tali concessioni sono disciplinate da strumenti giuridici diversi e hanno tempistiche differenti. Nell'attuale quadro normativo, le disposizioni del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e del nuovo Codice dei Contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) offrono per il futuro una cornice legislativa di maggiore unitarietà e certezza.

CONSIDERAZIONI IN MERITO AGLI 1-3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

L'assetto tradizionale del nostro ordinamento, fino ad un recente passato, ha riconosciuto un ruolo pressoché esclusivo alle amministrazioni pubbliche, segnatamente a quelle statali, nell'esercizio delle funzioni relative ai beni culturali. Negli ultimi vent'anni si è però verificato un positivo mutamento di paradigma, che è iscritto nei principi stessi della Carta costituzionale: l'articolo 9, infatti, non sancisce solo l'inclusione della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione tra i principi fondamentali della Repubblica, ma anche l'impegno a “promuovere lo sviluppo della cultura”, riconoscendo ad essa, nella sua dimensione pluralistica e collettiva, una funzione sociale. Questa visione pone al centro ed enfatizza il ruolo del pubblico fruitore. La fruibilità costituisce un carattere innato e fondamentale dei Beni culturali che deve essere garantito.

Ciò amplia il ruolo che va riconosciuto ai soggetti privati e del privato sociale. Questo ampliamento non va inquadrato esclusivamente nell'ambito della mera esternalizzazione di servizi, ma va ricondotto – nell'ottica del principio di sussidiarietà – alla dimensione pluralista del patrimonio culturale e al progressivo emergere della centralità della funzione di valorizzazione, intesa come l'insieme delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di fruizione¹.

L'intervento dei privati nell'ambito della funzione di valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta così uno degli ambiti di elezione in cui possono davvero trovare spazio adeguate forme di sussidiarietà.

Tale discorso non può prescindere dal ruolo degli enti del Terzo settore, la cui importanza è stata sottolineata in recenti sentenze della Corte costituzionale, quali soggetti rappresentativi della “società solidale” sensibili alle esigenze provenienti dal tessuto sociale. Questo ruolo risulta particolarmente centrale con riferimento all'ambito culturale alla luce della diffusione e capillarità del nostro Patrimonio.

La proposta di legge in discussione, mirando a garantire una gestione più efficace, efficiente e sostenibile dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e a promuovere la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà, rafforza la prospettiva sopra descritta che il FAI condivide e di cui è protagonista attraverso la sua attività istituzionale.

Di seguito, alcune considerazioni di maggiore dettaglio:

- l'istituzione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica favorisce la conoscenza delle effettive condizioni di fruibilità e valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà pubblica e costituisce quindi un importante strumento di trasparenza.. Tra gli aspetti da monitorare si consiglia di includere anche lo stato di conservazione del Bene e la presenza o meno di un piano di conservazione programmata, anche quale stimolo ad intraprendere questa procedura.
- Spetta alle amministrazioni pubbliche proprietarie garantire la “tutela primaria”, intesa come quegli interventi di restauro indispensabili alla salvaguardia, alla conservazione e alla sicurezza del Bene oggetto dell'eventuale affidamento della gestione; spetta, invece, al soggetto privato - sotto la supervisione della competente Soprintendenza – la “tutela aggiuntiva”, ovvero quegli interventi migliorativi funzionali alla migliore valorizzazione e gestione del Bene in concessione. In fase di attuazione della norma, riteniamo utile che venga specificata questa distinzione.
- In merito alle modalità di concessione ad operatori privati della gestione di Beni inclusi nella suddetta Anagrafe, si suggerisce di prevedere tempi superiori ai 10 anni, con eventuali scadenze intermedie di controllo.

¹ Cfr. Albinetti, F.G. a cura di (2022) *Il coinvolgimento degli enti privati nella valorizzazione e gestione dei Beni Culturali Pubblici*, Napoli, Editoriale scientifica.

- Si suggerisce di affiancare all'espressione "affidamento della gestione" quella di "concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale".
- Si suggerisce di attribuire, all'interno della platea degli operatori privati, un particolare riconoscimento ai soggetti del Terzo Settore che svolgano l'attività di interesse generale "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio" quali primi e naturali interlocutori per queste forme di partenariato.
- Si invita, infine, a valutare l'opportunità di istituire un Fondo dedicato alla formazione degli operatori privati e del privato sociale sui temi della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Auspichiamo che le anzidette considerazioni possano fornire un utile contributo ai lavori della Commissione.

13 dicembre 2024